

R.G. n. 782-1/2024

SENTENZA 283/2025

REPERTORIO 305/2025

LIQUIDAZIONE 32/2025
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

così composto:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti relativi alla richiesta di apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato **MACCHIARELLA MAURO** nato a Palermo il 07.07.1978 (C.F. MCCMRA78L07G273M), residente in Roma, [REDACTED], assistito ai sensi dell'art 269 1° comma CCII dall'Avv.to [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Roma, [REDACTED];

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa subordinata che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare:

-che la causa del sovraindebitamento è da rinvenirsi nelle obbligazioni inadempite, senza inclusione delle posizioni afferenti le due società per le quali riveste ancora delle cariche derivanti da una non proficua gestione dell'attività imprenditoriale relativa a diverse società gestite in passato dal debitore, il quale oggi percepisce reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e nonostante il ricorso al credito presso istituti finanziari non è riuscito a ripianare la situazione debitoria pregressa, contribuendo tuttavia ad aggravarla nel tempo;

-di aver rivestito ruoli nell'ambito del Consiglio di Amministrazione nonché Direttore Generale della società [REDACTED], oggetto di procedimento penale nei confronti del debitore come instaurato dal Curatore della suddetta società fallita

in data 11.12.2014, successivamente alla cessazione degli impieghi rivestiti dal Macchiarella avvenuta nell'anno 2013;

-rilevato che allo stato risulta essere Amministratore Unico delle società [REDACTED] e [REDACTED], società che secondo quanto allegato dal ricorrente sarebbero da ricondurre nell'alveo delle imprese minori considerata la sostanziale inattività delle stesse nonché il mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2021;

-che gran parte della debitoria risulta esser stata ereditata dal ricorrente in seguito alla morte del padre, e che altresì l'infruttuosa gestione delle società è comunque addebitabile alla condotta del padre considerata la giovane età ed inesperienza del debitore, il quale ha contratto ulteriori debiti con istituti finanziari proprio per ripianare il progressivo indebitamento che iniziava a generarsi relativamente alla gestione delle società riportate nella relazione;

In ordine alla situazione patrimoniale e familiare il ricorrente riferiva quanto segue:

- di essere impiegato quale dipendente della società [REDACTED] [REDACTED], con contratto di lavoro a tempo indeterminato attestando un miglioramento della situazione reddituale dell'istante in seguito alla trasformazione del proprio contratto lavorativo a tempo indeterminato in data 01.08.2024 (cfr. doc.1 integrazioni Relazione OCC del 07.03.2025) con aumento della retribuzione a circa [REDACTED] [REDACTED] netti a fronte della precedente di € [REDACTED] netti;

-di non essere titolare -in ordine alla situazione patrimoniale- di beni mobili o immobili registrati sul territorio, potendo unicamente fare affidamento, [REDACTED]

[REDACTED],
unicamente sulle entrate reddituali derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato,
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. integrazione relazione OCC del 07.03.2025);

-di aver offerto nell'ambito della presente procedura la titolarità del 100% delle quote della società [REDACTED]

"per integrare la costituzione dell'attivo da utilizzare nella presente procedura"(doc. 16B non risultante, pag. 15 Relazione cartacea) il cui potenziale utilizzo ai fini del soddisfo del ceto creditorio non risulta possibile essendo lo stesso OCC ad affermare che trattasi di società inattiva, improduttiva il cui valore delle suddette partecipazioni societarie "è pari a zeroe/o del tutto irrisorio"(cfr. Relazione Gestore pag. 15);

-di essere intestatario di rapporti di conto corrente con attivo sostanzialmente irrisorio e a mezzo dei quali percepisce l'accredito dello stipendio e dell'Assegno Unico INPS;

- il miglioramento della situazione lavorativa della moglie, sig.ra [REDACTED], rispetto a quanto rappresentato nella Relazione OCC, la quale è stata riconfermata presso la cooperativa dove svolge attività di insegnante di sostegno non di ruolo con un introito mensile di circa € [REDACTED] netti, rinnovato fino al 06.06.2025 (cfr. integrazione relazione OCC del 07.03.2025);

-la decurtazione dell'assegno unico Inps percepito da circa € [REDACTED] a circa [REDACTED] € stante il raggiungimento della maggiore età del primo figlio(cfr. integrazione relazione OCC del 07.03.2025);

-l'impegno della suocera a pagare i crediti in prededuzione relativi ai compensi dell'OCC e del Liquidatore, lasciando l'intero ammontare della procedura al soddisfo dei creditori;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

Il ricorrente risulta essere debitore nei confronti dei seguenti soggetti (**doc.ti 4 e 5**):

[REDACTED]

considerato che, l'istante ha rappresentato che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento suo nucleo familiare, è pari a € [REDACTED] (cfr. Relazione Gestore);

considerato che dedotte le spese necessarie per far fronte alle esigenze familiari, residua dunque una disponibilità mensile del sig. Macchiarella di circa [REDACTED] euro, che rappresenta l'intero attivo, a fronte del quale il debitore si impegna a destinare alla procedura la **somma mensile di € 500,00** per una durata della procedura preventivata in **tre anni**.

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di

liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso non possa essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, ricorrendo giustificati motivi contrari, nel caso in esame presenti, alla luce dei rilievi e delle integrazioni richieste dal Tribunale;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **MACCHIARELLA MAURO** nato a Palermo il 07.07.1978 (C.F. MCCMRA78L07G273M), residente in Roma, XXXXXXXXXX

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il dott. Temistocle Vellutini,

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con

la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

-entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

-entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione,

depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.


DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 25.3.2025

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

